

N. 02071/2016REG.PROV.COLL.

N. 03800/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3800 del 2016, proposto da:

- Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- U.T.G. - Prefettura di Latina;

contro

Igor Ruggieri, Aristide Iacotucci, Elena Palazzo, rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Di Biase, con domicilio eletto presso Davide Tagliaferri in Roma, Via Calabria 56;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 00296/2016, resa tra le parti, concernente esclusione dalla lista "Itri nostra - Elena Palazzo sindaco" del candidato alla carica di consigliere comunale di Itri Igor Ruggieri - elezioni amministrative del 5 giugno 2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Igor Ruggieri, Aristide Iacotucci ed Elena Palazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 18 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l'avvocato Giancarlo De Biase e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il candidato odierno appellato è stato escluso dalla lista "Itri Nostra", relativamente alle elezioni comunali del 5 giugno 2016, nel presupposto del mancato rispetto della proporzione tra candidati di sesso maschile e candidati di sesso femminile prescritta dall'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 267/2000. La lista prevedeva 16 candidati, di cui 11 uomini e 5 donne, sicchè la Commissione elettorale, al fine di ripristinare la proporzione 2/3-1/3, prevista dalla norma predetta, ha depennato l'ultimo candidato del sesso maggiormente rappresentato (cioè il ricorrente, sedicesimo candidato della lista).

2. Ha lamentato che la composizione 11 - 5 fosse corretta, in quanto la norma prevederebbe espressamente e inderogabilmente l'arrotondamento all'unità superiore del genere più rappresentato (cioè del numero decimale corrispondente a 2/3) allorchè il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

3. Il TAR di Latina, con la sentenza appellata (n. 296/2016), ha accolto il suo ricorso, e lo ha riammesso alla lista, sottolineando che:

- l'orientamento espresso dalle istruzioni di cui alla circolare ministeriale n. 30/2013 era stato modificato, nel senso accolto dalla Commissione elettorale, con la circolare

37/2014, avendo il Governo accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati (ordine del giorno 9/02486 -AR/5 del 31 luglio 2014), che lo impegnava "a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n.30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico";

- tuttavia, il "criterio dell'arrotondamento aritmetico" è stabilito dalla legge e pertanto esso non può essere sostituito da un criterio diverso in forza di circolare, per quanto conforme a un ordine del giorno parlamentare, non costituisce fonte del diritto.

4. Nell'appello, il Ministero dell'interno in sostanza prospetta che:

- ai sensi degli artt. 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs. 267/2000, il numero del genere più rappresentato non può essere superiore ai $2/3$, e nel calcolo delle quote di genere ($2/3$ e $1/3$), in presenza di decimali, l'arrotondamento della cifra del genere meno rappresentato si effettua sempre all'unità superiore;

- la cancellazione dell'ultimo candidato del genere più rappresentato è quindi avvenuta in coerenza con la norma e con le vigenti istruzioni ministeriali (anche alla luce della sentenza di questo Consiglio, V, n. 2514/2014).

5. I ricorrenti in primo grado (oltre al candidato riammesso dal TAR, il candidato sindaco ed un presentatore della lista) si sono costituiti in appello ed hanno controdedotto, sostenendo che la sentenza n. 2514/2014 non è pertinente alla questione, che non v'è norma di legge che consenta di sostenere la tesi avversa, mentre la giurisprudenza applica l'art. 71 del TUEL nel senso recepito anche dalla sentenza appellata (cfr. TAR Campania, nn. 2589 e 2591/2015). In udienza hanno eccepito anche la tardività del deposito dell'appello.

6. Il Collegio ritiene di disattendere detta ultima eccezione, in quanto vi è agli atti una attestazione del Servizio ricevimento ricorsi di questo Consiglio in ordine

all'avvenuto deposito dell'appello in data 14 maggio 2016, vale a dire (poiché la sentenza appellata è stata pubblicata il 12 maggio) entro il termine di due giorni cui all'art. 129, comma 8, cod. proc. amm..

7. Nel merito, l'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.

Riguardo alla proporzione tra candidati di sesso maschile e candidati di sesso femminile, l'art. 71, comma 1, del d.lgs. 267/2000 prevede che *“nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”*.

La formulazione della norma non è perspicua.

Va tuttavia osservato che, in presenza di un numero di candidati non divisibile per tre ($2/3 - 1/3$), e quindi di una quota massima raggiungibile da ciascun genere non corrispondente ad un numero esatto, qualora non fosse stata prevista la previsione finale sull'arrotondamento, si sarebbe proceduto ad eliminare il candidato del genere più rappresentato che faceva sfiorare alla lista la soglia massima dei $2/3$.

La previsione sull'arrotondamento non può essere intesa in senso “aritmetico” (il seggio marginale va al genere che, per usare l'espressione della norma, ha la “cifra decimale” maggiore), perché in questo modo si potrebbe premiare il genere che ha già raggiunto i $2/3$ mediante il superamento di tale soglia massima, effetto che si porrebbe in aperta contraddizione con la *ratio* della disposizione, che è univocamente quella di favorire al massimo la rappresentanza di genere (in concreto, tenuto conto del profondo squilibrio ancora esistente nel contesto politico italiano, quello femminile).

Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 51, primo comma, Cost. – secondo il quale, ai fini dell'accesso di tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso alle

cariche elettive in condizioni di eguaglianza, “*la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*” – la previsione sull’arrotondamento contenuta nell’art. 71 deve invece essere intesa nel senso che, anche qualora abbia “una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”, è il genere meno rappresentato che vede aumentare, in misura più che proporzionale a detta cifra, il numero dei propri candidati, riducendo, rispetto alla quota massima prevista dalla norma, quella in concreto raggiungibile dall’altro genere.

Ciò non consegue all’ordine del giorno parlamentare suddetto, che evidentemente non ha il potere di modificare la legge vigente, ma discende dalla corretta interpretazione dell’art. 71, comma 1.

Non osta a tale conclusione la considerazione del *favor participationis* alla luce delle conseguenze che possono derivare alla lista qualora, per effetto dell’esclusione, non raggiunga il minimo dei candidati richiesto dalla legge, posto che anche una simile conseguenza non appare ingiustificata alla luce della *ratio* di riequilibrio della rappresentanza tra i generi che ha la disposizione e dell’entità dei rapporti numerici da essa incentivati.

7. Considerate le oscillazioni dell’interpretazione fornita dalle circolari ministeriali e dalla giurisprudenza, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado e conferma l’esclusione con esso impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)